



ANIASA

Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio,
della Sharing mobility e dell'Automotive digital

STATUTO

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 11/12/2020**

INDICE

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

- Art. 1 Vision e mission
- Art. 2 Attività istituzionali

TITOLO II - SOCI

- Art. 3 Perimetro della rappresentanza e categorie di soci
- Art. 4 Rapporto associativo
- Art. 5 Contribuzione associativa
- Art. 6 Diritti e doveri
- Art. 7 Sanzioni

TITOLO III - GOVERNANCE

- Art. 8 Organi associativi
- Art. 9 Assemblea
- Art. 10 Assemblee di Sezione
- Art. 11 Consiglio Generale
- Art. 12 Presidente
- Art. 13 Organi di controllo (Probiviri e Revisori contabili)
- Art. 14 Organismo di vigilanza
- Art. 15 Gruppi di lavoro
- Art. 16 Bilancio preventivo e consuntivo
- Art. 17 Modifiche allo statuto
- Art. 18 Scioglimento della Associazione
- Art. 19 Rinvio

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 - Vision e mission

L' "Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing mobility e dell'Automotive digital" - ANIASA - con sede in Roma, in Via del Poggio Laurentino 11, è espressione delle forze economiche del settore della locazione veicoli senza conducente e dei servizi alla mobilità operanti sul territorio nazionale, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

Aniasa è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

L'Associazione è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno e orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

ANIASA adotta i Codici di Condotta e le linee guida emanate da Confindustria sulla compliance antitrust, cui le associate devono ispirarsi nei loro comportamenti al fine di assicurare trasparenza e qualità nei servizi resi al mercato.

La sua durata è illimitata; l'Associazione potrà essere eventualmente sciolta per determinazione dell'Assemblea, con le modalità di cui al successivo art. 16.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzioni esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, ANIASA è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 - Attività istituzionali

ANIASA studia e realizza tutte le iniziative atte a rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate nei confronti dello Stato italiano, degli Stati Esteri e di qualsiasi altro Ente od Associazione italiano ed estero, nel pieno rispetto dell'impegno associativo assunto con Confindustria.

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello Statuto confederale e in raccordo alla propria mission, ANIASA persegue i seguenti scopi:

- a) tutelare i legittimi interessi delle imprese associate (di seguito Soci) nei confronti delle Autorità nazionali ed estere;
- b) rappresentare, per il conseguimento dei fini statutari, le imprese associate nei confronti dei poteri costituiti, degli enti, istituzioni ed uffici, organizzazioni economiche;
- c) promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di leggi e provvedimenti interessanti il settore della locazione veicoli senza conducente e dei servizi automobilistici;
- d) studiare e seguire le problematiche attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro e promuovere iniziative finalizzate ad evidenziare gli interessi del settore nei rapporti sindacali; a tal fine stipula il CCNL di settore;
- e) promuovere ed organizzare ricerche, studi, dibattiti e convegni sull'attività delle imprese associate; **nello svolgimento di tali attività saranno assicurate tutte le garanzie in termini di compliance antitrust anche con riferimento alla raccolta e diffusione dei dati statistici;**
- f) promuovere e partecipare ad iniziative aventi per scopo lo sviluppo e la facilitazione dei rapporti economici internazionali, in genere, e dei traffici italiani con l'estero, in particolare, stabilendo e mantenendo all'uopo opportuni contatti con gli enti aventi analoghi scopi;
- g) studiare tutti i problemi inerenti allo svolgimento dei rapporti economici con l'estero, quali i problemi doganali, valutari e finanziari, quelli relativi alle assicurazioni ed alle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli adibiti alla locazione senza conducente, ai trattati commerciali, interessanti, comunque, direttamente ed indirettamente l'attività di locazione di veicoli senza conducente e dei servizi automobilistici;
- h) prestare alle varie Autorità la propria collaborazione per la pratica soluzione dei problemi di cui al punto precedente;
- i) svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale
- j) adempiere a tutti gli altri compiti deliberati dall'Assemblea Generale, nel rispetto del fine sociale di tutela e difesa degli interessi delle associate, compiendo quegli atti e svolgendo quelle attività all'uopo necessarie.
- k) la promozione e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale.

Su delibera dell'Assemblea, ANIASA ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.

ANIASA non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

ANIASA non promuove rapporti commerciali fra i singoli associati, i quali conservano ogni più ampia autonomia operativa nel fondamentale rispetto delle regole della libera concorrenza di mercato.

TITOLO II - SOCI

Art. 3. - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire come soci effettivi tutte le imprese che svolgono attività di:

- locazione di veicoli senza conducente
- servizi attinenti la locazione veicoli
- servizi alla mobilità.

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della ANIASA, possono aderire come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale - nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da ANIASA, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Nell'ambito di ANIASA sono costituite cinque Sezioni distinte per l'attività di:

- 1) locazione a breve termine;
- 2) locazione a lungo termine;
- 3) servizi automobilistici;
- 4) car sharing;
- 5) automotive digital.

Nel Regolamento di attuazione del presente Statuto sono definiti termini, modalità e requisiti per **l'adesione all'Associazione**.

Fatti salvi i rapporti associativi in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto, per quanto concerne l'attività di veicoli senza conducente, possono aderire all'Associazione:

- come soci effettivi, le imprese che svolgono attività di cui alle cinque sezioni e non sono mandatarie di altri soci effettivi;
- come soci aggregati, le imprese che abbiano in essere rapporti di licenza, di agenzia e di franchising con un socio effettivo, ovvero aziende che, non possedendo i requisiti di cui al socio effettivo, svolgano attività direttamente connesse agli scopi dell'Associazione.

L'azienda che ha le caratteristiche per essere Socio effettivo non può essere Socio aggregato.

Per quanto concerne i requisiti delle aziende erogatrici di servizi, gli stessi sono definiti all'interno della sezione con apposito regolamento.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di ANIASA e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Art. 4. – Rapporto associativo

L'ammissione dei nuovi soci avviene su domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata, la quale si impegna ad osservare le disposizioni del presente Statuto e del suo Regolamento attuativo, di tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti, del Codice etico e dei Valori Associativi di Confindustria, dei principi generali delle normative confederali, dei Codici di Condotta di Aniasa, delle linee guida antitrust.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta all'esame del Consiglio Generale che accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Nel caso in cui esprima parere favorevole, lo comunicherà alle associate che avranno 30 giorni di tempo per manifestare l'eventuale dissenso.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

L'accoglimento della domanda di adesione comporta l'impegno di far parte dell'Associazione per un biennio e scade il 31 dicembre del secondo anno successivo all'adesione e si intende rinnovato tacitamente di biennio in biennio qualora l'impresa non dichiari di recedere, con lettera raccomandata A.R., inviata almeno tre mesi prima della scadenza, in tal caso resta fermo l'obbligo contributivo per l'anno successivo con accesso a tutti i servizi cui si ha diritto.

Il socio aggregato cessa automaticamente di far parte dell'ANIASA qualora termini il rapporto commerciale (licenza o franchising) con il socio effettivo o cessi il rapporto associativo di quest'ultimo con ANIASA.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5. - Contribuzione associativa

La quota ordinaria e straordinaria dei contributi associativi per tutti i soci è deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Generale, sentite le Assemblee di Sezione sulla base dei budget predisposti dagli uffici.

Le Assemblee possono stabilire misure contributive specifiche per i soci aggregati, allo scopo di favorire l'ampliamento della base associativa.

Contributi integrativi extra potranno essere fissati dall'Assemblea Generale e dalle Assemblee di Sezione ogni qualvolta si accerti che le spese di esercizio superino l'ammontare di quanto preventivato per le spese di funzionamento degli uffici, ovvero per progetti specifici legati al perseguimento degli scopi statutari.

Termini e modalità della contribuzione associativa sono stabiliti nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 6– Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da ANIASA e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione ad ANIASA ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il regolamento di attuazione, i Codici di Comportamento approvati dall'Assemblea, il Codice Etico e dei valori associativi e dei principi generali della normativa confederale nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività associative, nonché nei loro comportamenti aziendali e personali, le associate si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali. A tal fine verrà data piena e completa attuazione a quanto stabilito in argomento dal Codice Etico e dei valori associativi al quale si fa espresso rinvio.

Le sezioni possono far riferimento a propri Codici di Comportamento per promuovere e sviluppare alti standard di comportamenti etici e, in particolare, sulla sicurezza, sulla qualità del servizio.

In particolare i Soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da ANIASA ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.
- e) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive di ANIASA risultanti dalle deliberazioni adottate al fine di tutelare gli interessi collettivi del settore;
- f) fornire all'ANIASA copia dei dati aziendali di carattere non riservato che l'ANIASA ritenga necessari per lo sviluppo della sua attività ovvero richieste da ANIASA a seguito di delibere assembleari;
- g) indicare il nominativo della persona (o delle persone) incaricate di intrattenere i rapporti con l'associazione ed a fornire ed aggiornare tempestivamente ogni riferimento utile (cambio incarico, numeri telefonici, fax, e-mail, ecc.);
- h) partecipare ai gruppi di lavoro, comitati e commissioni eventualmente costituiti con rappresentanti qualificati per la trattazione di problemi specifici; i soci aggregati possono partecipare come uditori.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi

analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

La cessazione del rapporto associativo è disciplinata dal Capo IV del Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 7 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 8 – Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Generale
- d) i Proviviri;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) le Assemblee di Sezione;
- g) l'organismo di vigilanza.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato fino al giorno antecedente lo svolgimento della stessa.

Si riunisce d'ordinario una volta ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno sarà convocata l'Assemblea ordinaria dei soci la quale avrà per oggetto:

- a) la discussione ed approvazione delle relazioni del Presidente in merito all'attività dell'Associazione;
- b) esame ed approvazione del conto consuntivo;
- c) la discussione e la deliberazione su ogni altro argomento all'ordine del giorno;

Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'Assemblea sarà convocata per:

- a) la discussione ed approvazione delle relazioni del Presidente in merito all'attività dell'Associazione;
- b) la determinazione delle direttive di massima dell'azione dell'Associazione per l'anno successivo;
- c) esame e approvazione del bilancio preventivo.

Le Assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie e sono presiedute dal Presidente.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, qualora ne facciano richiesta scritta contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno, **almeno un terzo delle associate** (esclusi i soci aggregati). Il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione sarà effettuata ad iniziativa dei proponenti entro i successivi dieci giorni.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

Al rappresentante di ciascuna associata spetta un numero di voti rapportato alla quota associativa dovuta nell'anno precedente quello durante il quale si riunisce l'Assemblea, regolarmente versato secondo le modalità in vigore.

Per l'esatta determinazione del numero dei voti spettanti, ciascuna associata dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'anno precedente; in difetto, all'associata saranno attribuiti i voti calcolati in base alle quote pervenute all'associazione.

Le aziende devono comunque risultare in regola anche con le quote di contributi relative all'anno in cui si svolge l'Assemblea (ad esempio, per l'assemblea di metà anno occorrerà aver versato l'anticipo, per quella di fine anno occorrerà aver versato il saldo).

Per i nuovi soci iscritti successivamente all'anno preso in considerazione per l'accertamento dei contributi, i voti sono attribuiti d'ufficio con riferimento all'importo contributivo versato prima dell'Assemblea.

Ai soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un numero di voti pari all'importo effettivamente versato a quella data.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probitivi, il Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) approvare le relazioni del Presidente in merito all'attività dell'associazione;
- b) determinare le direttive di massima dell'azione dell'associazione;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) promuovere la partecipazione delle imprese alla vita associativa;
- e) eleggere ogni quattro anni il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri del Consiglio Generale;
- f) deliberare su tutti i problemi di particolare interesse del settore e decidere su tutti gli argomenti di interesse generale delle associate;
- g) nominare commissioni sindacali ristrette per la partecipazione alle trattative per il rinnovo e la stipula dei contratti collettivi di lavoro;
- h) nominare consulenti per il perseguimento degli scopi associativi, che avranno con l'Associazione un rapporto esclusivamente consulenziale;
- i) costituire gruppi di lavoro per determinati scopi chiamandone a far parte, ove occorra, anche persone estranee all'ANIASA che potranno essere remunerate per la loro prestazione professionale;
- j) approvare le delibere contributive ;
- k) svolgere quelle attività che si rendessero comunque necessarie per il conseguimento dello scopo sociale e che non rientrino nella competenza specifica ed esclusiva di altri organi sociali;
- l) decidere sugli eventuali ricorsi presentati dalle associate contro i provvedimenti di esclusione;
- m) modificare il presente Statuto;
- n) deliberare lo scioglimento di ANIASA e nominare uno o più liquidatori;

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 10 - Assemblee di Sezione

Le singole Sezioni di cui all'art. 3 del presente Statuto, possono riunirsi separatamente in Assemblea di Sezione per esprimersi su politiche generali e tematiche a livello normativo, tecnico ed economico di esclusivo interesse della Sezione di competenza.

Le Assemblee di Sezione sono convocate dal Presidente di ANIASA, su proposta di uno dei Consiglieri e sono presiedute dallo stesso Presidente ANIASA o da uno dei Consiglieri.

In particolare le singole Sezioni:

- a) deliberano sull'adozione di un autonomo Regolamento, purché non incompatibile con il presente Statuto;
- b) determinano le direttive generali dell'attività della Sezione;
- c) deliberano su specifici argomenti di interesse della Sezione;
- d) deliberano su integrazioni contributive destinate a costituire i fondi di Sezione per la copertura dei costi relativi a specifiche iniziative delle stesse;

Per le modalità di convocazione, svolgimento e deliberazione valgono le norme previste per l'Assemblea di ANIASA.

Le Sezioni possono istituire, per l'esame di problemi di specifico interesse, gruppi di studio e comitati, anche permanenti, formati da esperti designati dagli associati ed eventualmente da consulenti esterni, di cui gli associati sosterranno il relativo costo.

Il responsabile degli organismi di cui al precedente comma sarà designato al loro interno e riferirà al Consiglio Generale.

Art. 11 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto dal Presidente, da quattro Vice Presidenti (due per la sezione a breve termine, due per la sezione a lungo), da cinque Consiglieri eletti dai cinque settori e dall'ultimo past President purché ancora espressione di impresa associata e privo di incarichi politici.

Il Presidente, deve essere il capo azienda di una delle società associate ad Aniasa. I Vice Presidenti ed i Consiglieri, devono essere espressione delle società associate ad ANIASA delle quali sono il Capo azienda o altra figura apicale che non svolga attività di natura commerciale.

Il Consiglio Generale (di seguito CG) si riunisce presso la sede della Aniasa o in altro luogo indicato nella convocazione ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno quattro componenti.

Il CG viene convocato dal Presidente anche tramite e-mail contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del CG sono presiedute dal Presidente.

Per la regolare costituzione delle riunioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei componenti (è ammessa, in via eccezionale, la sola video conference).

Per la validità delle deliberazioni del CG è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il CG ha i seguenti compiti:

- a) formula il programma annuale, contenente gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) vigila sull'osservanza dello Statuto;
- d) delibera i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9;
- e) predispone annualmente i conti consuntivo e preventivo;
- f) valuta le domande di adesione pervenute all'Associazione;
- g) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- h) esercita gli altri compiti previsti dal presente statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

Al CG ed ai singoli componenti, a seguito di specifica delibera dell'Assemblea, possono essere affidate particolari funzioni e deleghe.

Le eventuali vacanze nelle cariche, dovute a qualsiasi motivo, saranno integrate al più presto dal CG e portate a conoscenza dell'Assemblea.

Tutte le cariche associative, ivi comprese quelle di cui al presente articolo, sono a titolo totalmente gratuito.

Al Presidente, su delibera del CG possono essere riconosciuti rimborsi a piè di lista per spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di particolari incarichi associativi.

Art. 12 - Presidente

Ogni quattro anni l'Assemblea procede alla elezione del Presidente, tenendo conto di un principio di alternanza tra i settori con un livello contributivo superiore al 30%.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei Consiglieri, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente, presiede l'Assemblea, le Assemblee di Sezione ed il Consiglio Generale, cura e vigila sull'andamento generale dell'Associazione e dà le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati delle Assemblee.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente da più tempo in carica esercita a pieno titolo tutte le funzioni del Presidente e gode di tutte le sue attribuzioni. Il Presidente non può essere rieletto.

La prima assemblea del quarto anno di mandato del Presidente, procede alla nomina di una Commissione di Saggi, composta dai tre Past President dell'Associazione.

La Commissione ha il compito di esperire, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare il candidato che riscuote il maggior consenso della base.

La Commissione sottopone le indicazioni emerse al Consiglio Generale. Il CG procede, tramite votazione, alla individuazione del candidato che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. In caso di approvazione, il designato è nominato Presidente per i successivi quattro anni.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione. Qualora non fosse possibile la composizione della Commissione dei Saggi, (causa la non presenza in associazione dei tre i past President) si procederà, in via eccezionale, alla indizione delle assemblee di sezione (per quelle sezioni che superano il 30% del gettito contributivo) per la individuazione dei candidati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 13 – Organi di controllo (Probiviri e Revisori contabili)

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e al loro interno, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale

Art. 14. – Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è preposto alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle regole associative, sul rispetto della normativa in materia di antitrust e delle regole eventualmente adottate dall'Associazione anche tramite modelli organizzativi per la prevenzione di illeciti. Tale Organismo non si sovrappone né sostituisce gli organi di controllo di cui al precedente articolo 13.

L'Organismo sarà autonomo, indipendente e professionale e dovrà garantire continuità di azione. Sarà composto perlomeno da due professionisti esperti almeno uno in materia di diritto antitrust e uno di compliance scelti sulla base di comprovati requisiti. L'individuazione dei due professionisti avviene, di norma, a metà mandato del Presidente.

Avrà un'autonoma capacità di verifica senza necessità di preventive autorizzazioni o consensi e potrà intervenire alle riunioni assembleari e dei GDL. Verranno istituiti idonei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza che sarà dotato di una propria casella di posta elettronica indipendente e resa agevolmente conoscibile anche ai terzi. Relazionerà periodicamente su base almeno annuale, salve diverse prescrizioni del Regolamento interni, il CG, gli altri organi di controllo e coloro che sono chiamati eventualmente a disporre sanzioni internamente all'Associazione, attestando l'esito delle attività dei controlli eseguiti e delle risultanze emerse.

A garanzia che le attività associative si svolgano in coerenza con il diritto della concorrenza, l'Organismo di Vigilanza verifica il rispetto delle Linee Guida di Compliance Antitrust di Confindustria quali formalmente recepite da Aniasa. Agli stessi fini, l'Organismo di Vigilanza controlla, tra l'altro, che le attività di raccolta e comunicazione delle informazioni relative ai dati statistici siano integralmente esternalizzate ed avvengano esclusivamente in via aggregata.

Art . 15 – Gruppi di lavoro

I Gruppi di Lavoro sono costituiti a seguito di delibera dell'Assemblea e sono composti da membri designati dalle associate, che potranno avvalersi dell'attività di consulenti esterni.

I Gruppi di Lavoro (GDL) non possono vedere la partecipazione di soggetti che ricoprano ruoli di vertice presso le associate.

I GDL saranno presieduti da un componente di ciascun GDL eletto dai rispettivi membri.

Sarà tenuto in associazione un elenco dei GDL costituiti in modo da consentire un controllo ex ante circa la corrispondenza degli obiettivi di ciascun GDL rispetto ai principi del diritto antitrust.

Laddove se ne accertasse la necessità, i partecipanti ad un determinato GDL saranno posti in condizione di avere l'opportuna conoscenza/sensibilità nel riconoscere un potenziale rischio antitrust.

Tutte le riunioni dei gruppi di lavoro devono essere convocate con apposito ordine del giorno dettagliato per punti (non è ammessa l'indicazione "varie ed eventuali") e copia dello stesso va trasmessa all'organismo di vigilanza. Di ogni riunione dei gruppi di lavoro va redatto apposito verbale che sarà trasmesso all'organismo di vigilanza. In associazione sarà disponibile un elenco dei verbali delle riunioni suddiviso per ciascun GDL.

Laddove l'organismo di vigilanza ravvisasse l'opportunità/necessità di sospendere/sciogliere un GDL procederà a comunicarlo tempestivamente al Presidente che ne darà tempestiva comunicazione ai componenti il Consiglio Generale , procedendo, contestualmente, alla sospensione delle attività del gruppo medesimo.

Art. 16. – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Essi sono costituiti dal conto economico, dal prospetto delle fonti e degli impieghi e il consuntivo dallo stato patrimoniale.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 20 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui i riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il bilancio dell'Associazione, e quelli di eventuali società controllate, sono corredati dalle relazioni di certificazione.

Il CG sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 17. - Modifiche allo statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza di tante associate che rappresentino, anche per delega, almeno il 75% del totale dei voti spettanti alle associate ed almeno il 75% degli associati (esclusi i soci aggregati) e con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai presenti.

Art. 18. - Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, costituita come previsto all'art. 16, con voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti alla totalità degli associati.

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.